

**DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “PIANO DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INSULAE DI ABITAZIONE NEL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM”**

**CIG: 8002633DA7 CUP: F49G19000210001**

**PREMESSE**

Il presente Disciplinare (di seguito, “**Disciplinare**”) costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, “**Bando**”) con cui è stata indetta la presente procedura a seguito di determina a contrarre n. 122 del 04/09/2019 ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016.

Il presente Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di aggiudicazione relativa al “**PIANO DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INSULAE DI ABITAZIONE NEL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM**”.

**IMPORTO:** euro **842.268,89** (ottocentoquarantaduemiladuecentosessantotto/89) così specificato:

- euro **828.673,09** (ottocentoventottomilaseicentosestantatre/09) totale complessivo dei lavori soggetti a ribasso;
- euro **13.595,80** (ottocentonovemilacentodiciotto/14) per oneri della sicurezza speciale NON soggetti a ribasso.

Inoltre, il totale complessivo di euro **828.673,09** (ottocentoventottomilaseicentosestantatre/09) dei lavori soggetti a ribasso è così specificato:

- euro **753.107,82** (settecentocinquantatremilacentosette/82) per lavori a misura;
- euro **22.061,00** (ventiduemilasesantuno/00) per forniture a misura;
- euro **53.504,27** (cinquantatremilacinquecentoquattro/27) per servizi a corpo.

**C.A.P.: 2.02.03.06.001/B**

**C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 8002633DA7**

**C.U.P. (Codice Unico di progetto): F49G19000210001**

**ARTICOLO 1 - PRINCIPI GENERALI**

La procedura di gara è quella aperta, con il metodo dell’offerta segreta ai sensi dell’art. 73 lettera c) del R. D. 23 maggio 1924 n. 827. L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, con il **criterio del minor prezzo**, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con **esclusione automatica delle offerte anormalmente basse** ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, c.8 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell’articolo 95, co. 12, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Non sono ammesse offerte in variante.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante.

**ARTICOLO 2 – RIFERIMENTI, PUNTI DI CONTATTO E DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA**

Parco Archeologico di Paestum, via Magna Graecia civ. 919 Capaccio-Paestum (SA).

Il responsabile unico del procedimento è indicato nel Bando.

Informazioni e chiarimenti relativi alla procedura di gara potranno essere richiesti all’Ufficio Gare e Contratti, e-mail: [pae.garecontratti@beniculturali.it](mailto:pae.garecontratti@beniculturali.it).

Informazioni e chiarimenti relativi agli aspetti progettuali dell'intervento potranno essere richiesti contattando il progettista arch. Lorella Mazzella, e-mail: [lorella.mazzella@beniculturali.it](mailto:lorella.mazzella@beniculturali.it).

Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inviate alla Stazione Appaltante all'indirizzo di posta certificata [mbac-pae@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-pae@mailcert.beniculturali.it), nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Ai sensi dell'art. 76 c. 5 del D. Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante comunicherà l'aggiudicazione d'ufficio immediatamente, e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni:

- all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara.

Le comunicazioni di cui al punto precedente saranno effettuate mediante posta elettronica certificata. A tal fine, ciascun operatore economico sarà tenuto ad indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale autorizza espressamente il ricevimento delle comunicazioni sopra indicate.

Il presente disciplinare sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del PAE corredato dai seguenti elaborati:

- 1) **Relazione archeologica**
- 2) **Relazione tecnico scientifica**
- 3) **Relazione specialistica**
- 4) **Schede tecniche**
- 5) **Tavole di Progetto**
- 6) **Quadro economico e cronoprogramma**
- 7) **Computo metrico estimativo**
- 8) **Analisi Prezzi**
- 9) **Elenco Prezzi**
- 10) **Incidenza manodopera**
- 11) **Incidenza Sicurezza**
- 12) **Capitolato Speciale Appalto**
- 13) **PSC**
- 14) **Piano di manutenzione dell'opera**

al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati di conoscere e valutare con congruo anticipo le caratteristiche dei lavori da realizzare.

**Non verrà trasmesso alcun elaborato via e-mail.**

### **ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE.**

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento dei lavori relativi a: **PIANO DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INSULAE DI ABITAZIONE NEL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM**", sulla base, ai sensi dell'articolo 147, co. 4, del Codice dei Contratti, del progetto esecutivo, validato con provvedimento n. 2655 del 23/08/2019.

In conformità al Capitolato Speciale d'Appalto e al presente Disciplinare sono altresì comprese nell'appalto tutte le opere, i lavori, le forniture, la manodopera, i mezzi, le attrezzature ed ogni altro onere necessari a

dare compiute in tutte le loro parti sia qualitativamente sia quantitativamente le opere oggetto del presente appalto, nonché quanto previsto nel medesimo Capitolato.

Ai sensi dell'articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione dell'unicità realizzativa dell'intervento.

Il luogo di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è il PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM (SA).

#### **ARTICOLO 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c.8 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 148, co. 1 e 6, del Codice dei Contratti e secondo quanto previsto nel Capitolato, il contratto di aggiudicazione stipulato nelle forme della scrittura privata terrà conto dei lavori "a misura" e "a corpo", così come meglio descritti nel capitolato speciale d'appalto, fermo restando che i costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta saranno liquidati sulla base di quanto previsto nel Piano di Sicurezza e coordinamento e di quanto indicato nell'allegato XV al D.Lgs 81/2008.

#### **ARTICOLO 5 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E PENALITÀ PER RITARDI**

I lavori dovranno avere inizio immediatamente dopo la consegna degli stessi. Il termine finale, di cui all'art. 2.10 del Capitolato Speciale di Appalto, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto è un anno, pari a 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori. Alla scadenza del suddetto termine il contratto si intenderà risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni a misura che saranno state affidate all'Appaltatore senza la necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo allo stesso Appaltatore. I termini sopra indicati dovranno essere considerati tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe previste nel Capitolato Speciale di Appalto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2.14 del Capitolato Speciale di Appalto, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere a corpo, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

#### **ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

Il presente appalto è finanziato con fondi ordinari del bilancio del Parco Archeologico di Paestum.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto.

In caso di pagamenti parziali, ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

#### **ARTICOLO 7 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente Disciplinare, tutti i soggetti indicati nell'articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti e, precisamente:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;

- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i R.T.I. costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T.I. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, "**G.E.I.E.**"), ai sensi del D. Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un R.T.I. o di consorzio ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un R.T.I. o di un consorzio.

I R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare l'impresa mandataria e le imprese mandanti **le percentuali di esecuzione e le parti delle prestazioni** che saranno eseguite dai singoli componenti l'R.T.I. o il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E.

Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall'articolo 48, co. 18 e 19, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 30 luglio 2010, n. 122), gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al D.M. del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla presente

procedura, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010.

## **ARTICOLO 8 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

L'operatore economico dovrà:

- i.** essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 8.1;
- ii.** essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui al successivo articolo 8.2;
- iii.** rendere le ulteriori dichiarazioni, individuate nel successivo articolo 8.3.

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, "**DGUE**") di cui all'articolo 85 del Codice dei Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente Disciplinare, utilizzando il modello allegato al presente Disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante può, altresì, chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

Ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la Stazione Appaltante richiederà all'aggiudicatario, nonché al soggetto che seguirà in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all'articolo 86, co. 4 e 5, del Codice dei Contratti.

### **ARTICOLO 8.1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D'ORDINE GENERALE**

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; le condizioni di cui all'art. 53, c. 16-ter del D. Lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione prevista dal comma 1 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Disciplinare, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D. L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt.

20 e 24 del D. Lgs. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la Stazione Appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

## **ARTICOLO 8.2 - REQUISITI DI "CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA" E "CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE"**

**A pena di esclusione**, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nella categoria e nella classifica adeguate, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformità all'allegato «A» al citato D.P.R. n. 207/2010 e di seguito indicata:

- «OG2» - **"Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali", categoria prevalente, in classifica III.**

I concorrenti dovranno produrre una **idonea documentazione bancaria** comprovante l'affidabilità e solidità economica da allegare alla documentazione amministrativa. La mancanza determinerà l'esclusione dalla gara.

**A pena di esclusione**, l'organigramma di cantiere dovrà prevedere figure di responsabili archeologi di settore, di architetti specialisti in restauro dei monumenti, di archeologi addetti a lavori di documentazione, di operai specializzati qualificati o comuni, di tecnici grafici/informatici, di restauratori, di tecnici per gli aspetti contabili e di sicurezza delle opere e delle persone. **L'elenco completo dei tecnici**, che l'Appaltatore intende impiegare per l'esecuzione dei lavori, deve essere **presentato con i relativi curricula professionali in fase di offerta**.

**A pena di esclusione**, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 3, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo orizzontale, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, ai sensi dell'articolo 92, co. 2, del D.P.R. n. 207/2010, dalla mandataria o della consorziata capofila, a seconda del caso, nella misura minima del 40% (quarantapercento); la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate esecutrici, ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo di servizi. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.

**A pena di esclusione**, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 3, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo verticale, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, ai sensi dell'articolo 92, co. 3, del D.P.R. n. 207/2010, dalla mandataria nella categoria prevalente, mentre nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

**A pena di esclusione**, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo misto, la mandataria deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata almeno al 40% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub associazione orizzontale, mentre la mandante che assume l'esecuzione di lavorazioni della categoria prevalente deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata almeno al 10% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub

associazione orizzontale, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria prevalente; l'importo della categoria scorporabile può essere coperto da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40% dell'importo e le altre per il 10%, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile.

**A pena di esclusione**, ai sensi del combinato disposto degli articoli 47, co. 1, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti e comprovati in base a quanto previsto nell'articolo 94 del Regolamento.

#### **ARTICOLO 8.3 – MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E ULTERIORI DICHIARAZIONI**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale sarà effettuata dal Seggio di Gara.

L'operatore economico dovrà dichiarare:

- a.** di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
- b.** di essere in grado, ai sensi dell'articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, di fornire, su richiesta della Stazione Appaltante e senza indugio, la documentazione di cui al citato articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti;
- c.** di aver preso visione, mediante accesso al Nuovo Portale della Trasparenza del Parco Archeologico di Paestum all'indirizzo [https:// http://pae.authorityonline.eu/](https://http://pae.authorityonline.eu/), di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto dell'appalto resa disponibile dalla Stazione Appaltante, la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi oggetto dell'intervento;
- d.** ai sensi dell'articolo 105, co. 4, lett. c), del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;

#### **ARTICOLO 8.4 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE – ULTERIORI DICHIARAZIONI**

In caso di partecipazione in forme aggregate, le dichiarazioni di cui all'articolo 8.3 dovranno essere rese:

- i.** in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
- ii.** in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici dei servizi;
- iii.** in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

#### **ARTICOLO 8.5 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E DEI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E ORGANIZZATIVA**

**A pena di esclusione**, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 3, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo orizzontale, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, ai sensi dell'articolo 92, co. 2, del D.P.R. n. 207/2010, dalla mandataria o della consorziata capofila, a seconda del caso, nella misura minima del 40% (quarantapercento); la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate esecutrici, ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo di servizi. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 3, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo verticale, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, ai sensi dell'articolo 92, co. 3, del D.P.R. n. 207/2010, dalla mandataria nella categoria prevalente, mentre nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

A pena di esclusione, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo misto, la mandataria deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata almeno al 40% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub associazione orizzontale, mentre la mandante che assume l'esecuzione di lavorazioni della categoria prevalente deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata almeno al 10% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub associazione orizzontale, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria prevalente; l'importo della categoria scorporabile può essere coperto da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40% dell'importo e le altre per il 10%, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 47, co. 1, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti e comprovati in base a quanto previsto nell'articolo 94 del Regolamento.

#### **ARTICOLO 8.6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI IDONEITA' PROFESSIONALE**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività coincidenti con quelle oggetto del presente affidamento.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D. Lgs. 50/2016, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.

Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

#### **ARTICOLO 9 - AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'articolo 146, co. 3, del Codice dei Contratti, il ricorso all'avvalimento di cui all'articolo 89 del medesimo Codice dei Contratti, **non è ammesso**.

#### **ARTICOLO 10 - GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE CAUZIONE DEFINITIVA**

Ai sensi dell'articolo 93, co. 1, del Codice dei Contratti, l'offerta dell'operatore economico deve essere corredata da una **garanzia fidejussoria** di natura accessoria, denominata "*garanzia provvisoria*", pari al 2% (due per cento) dell'importo totale dell'appalto, che sarà costituita mediante:

- fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una

società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione dovrà essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 9 dell'articolo 104 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquantapercento) nel caso in cui si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.

Si precisa che:

- in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

Ai sensi del medesimo articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, l'importo può essere ridotto altresì nei casi ivi previsti.

La garanzia provvisoria dovrà:

- avere una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, prorogabile per un ulteriore periodo di tempo indicato dalla Stazione Appaltante, nel caso in cui alla scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 93, co. 4, del Codice dei Contratti;
- in caso di R.T.I. costituiti o costituendi e/o consorzi, essere intestate a tutti i componenti del R.T.I. e/o consorzio ed alle consorziate designate esecutrici;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Invitalia e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del codice civile, ai sensi dell'articolo 93, co. 4, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà produrre la dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, in favore dell'Ente Aderente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all'articolo 103 del Codice dei Contratti, valida fino al certificato di collaudo.

La garanzia provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri operatori economici, ai sensi dell'articolo 93, co. 9, del medesimo Codice dei Contratti, sarà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto dell'appaltatore riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

#### **ARTICOLO 11 - GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi di quanto previsto dall'art 103 del D.Lgs. n.50/2016 l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016, come indicate nel precedente paragrafo.

La garanzia definitiva deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli

eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Anche la garanzia fideiussoria prevista dal comma 1 dall'art 103 del D.Lgs. n.50/2016 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod. Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva potrà essere ridotta al 50% nei casi previsti dall'art.93, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Nel caso in cui le inadempienze dell'aggiudicatario, abbiano indotto il committente a disporre la risoluzione del contratto la cauzione è escussa nella misura intera.

Il committente può richiedere che l'aggiudicatario proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

In caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere all'aggiudicatario.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, da parte della stazione appaltante, della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

#### **ARTICOLO 12 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, c.7 del D.Lgs. n.50/2016 l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza di assicurazione che tenga indenne l'amministrazione committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'amministrazione committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti o opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo dall'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari Al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di €.500.000 ed un massimo di €.5.000.000.

Le garanzie di cui al presente paragrafo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

### **ARTICOLO 13 – SOPRALLUOGO**

**A pena di esclusione**, gli operatori economici dovranno effettuare la visita dei luoghi dove saranno eseguiti i lavori oggetto dell'appalto, attestando, con apposita certificazione predisposta dall'ufficio, da allegare alla domanda di partecipazione:

- di aver proceduto alla verifica dello stato dei luoghi di intervento, delle circostanze e delle condizioni ambientali, eseguendo direttamente tutti gli accertamenti e le ricognizioni necessarie, compreso l'accurato controllo della viabilità di accesso ai luoghi in cui dovranno essere eseguiti i lavori oggetto dell'appalto;
- di essere pienamente edotti di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, confermando la totale rispondenza tra quanto indicato nella documentazione di gara e quanto desunto dalla visita dei luoghi, con particolare riferimento alle interferenze presenti nelle aree oggetto di intervento.

Il sopralluogo dovrà essere svolto dal giorno successivo alla pubblicazione del bando fino al giorno precedente la scadenza di presentazione delle offerte, nei giorni e negli orari di apertura del sito archeologico di Paestum.

Ai fini del sopralluogo l'operatore economico potrà richiedere, attraverso l'Ufficio Stampa e Comunicazione del Parco Archeologico di Paestum [pae.promozione@beniculturali.it](mailto:pae.promozione@beniculturali.it), un ingresso accreditato per una persona, di cui nella richiesta indicherà il nome, e al massimo un accompagnatore; eventuali altri accompagnatori potranno accedere autonomamente.

### **ARTICOLO 14 - SUBAPPALTO**

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel Capitolato, e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute dell'articolo 105 del Codice dei Contratti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.105, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 l'eventuale subappalto **non può superare la quota del 40% (quaranta per cento)** dell'importo complessivo del contratto di lavori.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che l'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, indichi i lavori o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo;
- che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 né alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- che l'appaltatore provveda al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80.

L'appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti).

Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

L'appaltatore, all'atto della richiesta di subappalto, sarà inoltre tenuto a produrre una dichiarazione attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate;

L'affidamento in subappalto e/o in cottimo dei lavori o di parti delle opere compresi nell'appalto, di cui al presente Disciplinare, potrà avvenire, ai sensi dell'art.105 — c.4 e c.18 del D.Lgs. n. 50/2016, solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della stazione appaltante entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.9, del D.Lgs. n.50/2016, l'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

#### **ARTICOLO 15 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI**

In applicazione della L. n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" l'appaltatore, è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (**CIG 8002633DA7**) e il codice unico del progetto in questione (**CUP F49G19000210001**) ed il Codice Univoco Ufficio (**8F79GX**). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

A tal fine l'appaltatore sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

#### **ARTICOLO 16 - TERMINE - INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Le offerte dovranno essere recapitate, a pena esclusione, entro e non oltre il termine indicato nel bando e, cioè, **non oltre le ore 12:00 del giorno 9 ottobre 2019**, a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero tramite consegna a mani al seguente indirizzo:

**PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM - Via Magna Grecia n.919 Paestum — Capaccio**

La consegna a mani dei plichi va effettuata presso l'Ufficio Protocollo del Parco Archeologico di Paestum negli orari di apertura al pubblico (dal Lunedì al Venerdì: 8.30-12.30).

Le offerte dovranno pervenire in un'unica busta chiusa e sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata per tutti i lembi di chiusura, recante all'esterno, oltre al nominativo e indirizzo della Ditta mittente (a pena di esclusione), la seguente dicitura:

**NON APRIRE contiene documenti ed offerta relativi alla GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INSULAE DI ABITAZIONE NEL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM”**

La busta, come sopra descritta, sigillata e controfirmata, dovrà contenere quanto segue:

- 1) un plico contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, di cui al successivo paragrafo 15.1;
- 2) un plico, ugualmente sigillato e contrassegnato, recante, oltre l'oggetto dell'affidamento, anche la seguente dicitura: OFFERTA ECONOMICA, di cui al successivo paragrafo 15.2.

**Si segnala che tutte le proposte non dovranno, in alcun modo, comportare la modificabilità delle caratteristiche progettuali già poste a base di gara, e non dovranno comportare oneri aggiunti per la Stazione Appaltante.**

#### **ARTICOLO 16.1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA richiesta per l'ammissione alla gara dovrà consistere in:

- a) Un'unica autocertificazione in carta libera, resa e sottoscritta ai sensi del DPR n.445/2000, da rendersi tramite la compilazione dell'**Allegato 1 “MODELLO UNICO DI GARA”** predisposto dalla stazione appaltante sulla base del *“Documento di gara unico europeo”* (DGUE), di cui al combinato disposto dell'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e del Regolamento (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016.

Il *“Modello unico di gara”* deve essere compilato in ogni sua parte. Esso consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti dal presente Disciplinare.

Compilazione del *“Modello unico di gara”*

- **L'operatore economico che partecipa per proprio conto** e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo *“Modello unico di gara”* (Allegato 1);
- **In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti**, di cui all'art. 45, c.2, lett. d), ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 il *“Modello unico di gara”* deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio;
- Il *“Modello unico di gara”* deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, anche dalla/e eventuale/i **impresa/e cooptata/e** (nonché dall' **impresa ausiliaria** in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento);
- In caso di **consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane** di cui all'art.45, c.2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché in caso di **consorzio stabile** di cui all'art. 45, c.2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 il *“Modello unico di gara”* deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare.

Con la compilazione del *“Modello unico di gara”* vengono rese, da parte del legale rappresentante che lo sottoscrive, le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, c.1, del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento ai soggetti elencati all'art. 80, c.3, dello stesso decreto, compresi gli eventuali soggetti cessati.

**NB) Ogni “Modello unico di gara” deve essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad esso va allegata, a pena di**

esclusione, la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.

La stazione appaltante potrà procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti e potrà richiedere in qualsiasi momento della procedura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 la presentazione di tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

- b) **QUIETANZA DEL VERSAMENTO O FIDEIUSSIONE BANCARIA O ASSICURATIVA O RILASCIATA DA INTERMEDIARI FINANZIARI AUTORIZZATI** relativa alla garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dell'affidamento, corredata dell'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, di cui all'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente della gara.

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, c.2, lett. d) e e) del D.Lgs. n.50/2016, la polizza fidejussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve essere necessariamente intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese del costituendo RTI O consorzio.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando inoltre alla cauzione copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione. In caso di partecipazione alla gara, in associazione orizzontale, di un costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, per poter usufruire delle suddette riduzioni le relative certificazioni dovranno essere possedute, a pena di esclusione, da tutte le imprese partecipanti al RTI o al Consorzio.

- c) **COPIA dell'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA UNA SOA** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con la natura dei lavori da assumere. La produzione di copia, anche non autenticata, della SOA da parte degli operatori economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.

**NB:**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

- d) idonea documentazione bancaria comprovante l'affidabilità e la solidità economica. La mancanza determinerà l'esclusione dalla gara.
- e) **RICEVUTA ATTESTANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO Se DOVUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.AC.)** AI SENSI DELL'ART.1, COMMI 65 E 67, DELLA LEGGE 23/12/2005, N.266 E DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' n. 163 del 22 dicembre 2015. Il versamento del contributo, se dovuto, va effettuato nella misura e con le modalità indicate al paragrafo 8) della presente Lettera di Invito.

- f) **ELENCO COMPLETO DEI TECNICI**, che l'Appaltatore intende impiegare per l'esecuzione dei lavori, presentato con i **relativi curricula professionali**
- g) **CERTIFICAZIONE DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA DELLO STATO DEI LUOGHI DI INTERVENTO**, rilasciata dall'ufficio secondo quanto indicato nell'art. 12 del presente disciplinare.

**Il mancato pagamento del suddetto contributo, se dovuto, comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.**

#### **ARTICOLO 16.2 – OFFERTA ECONOMICA**

Il plico dell'OFFERTA ECONOMICA dovrà contenere:

- dichiarazione in bollo da Euro 16.00, in conformità all'ALLEGATO 2, riportante l'oggetto della gara ed i dati identificativi dell'operatore economico (ragione sociale, codice fiscale, partita I. V.A., sede della Ditta, ecc.), sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma, indicante - in cifre ed in lettere - il ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, che l'operatore economico stesso offre per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

**DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA:** in particolare l'operatore economico dovrà dichiarare: di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione dell'appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo; che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte; che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante.

In caso di imprese riunite, qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta dovrà essere espressa dall'impresa mandataria *"in nome e per conto proprio e delle mandanti"*; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di cui alle lett. d), e e) del comma 2 dell'art.45 del D.Lgs. n.50/2016 e dovrà contenere l'impegno previsto dall'art.48, c.8, del D.Lgs. n.50/2016.

L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, anche dalle eventuali **imprese cooptate**. In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata valida quella indicata in lettere.

**Oltre all'offerta nel plico non devono essere inseriti altri documenti.**

#### **ARTICOLO 17 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA**

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte indicato nel Bando, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Stazione Appaltante e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un Seggio di gara, il quale si riunirà in seduta pubblica nel giorno e nel luogo indicati nel Bando presso la sede del Parco Archeologico di Paestum.

Il **Seggio** procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- i.** in seduta pubblica, alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- ii.** in seduta pubblica, all'apertura della busta amministrativa;
- iii.** in seduta pubblica, alla verifica della presenza delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella busta amministrativa;
- iiii.** in seduta pubblica, all'apertura della busta economica e successivi adempimenti.

Ai sensi dell'articolo 97, co. 6, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La verifica di congruità delle offerte è svolta dal RUP, o un suo delegato.

All'esito delle predette operazioni, verrà stilata e comunicata la classificazione delle offerte ammesse, secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi sarà stilata la graduatoria provvisoria.

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

#### **EVENTUALE PROCEDURA ex art.83, comma 9 D.Lgs. 50/2016 (SOCCORSO ISTRUTTORIO)**

Ai sensi di quanto previsto dall'**art. 83, c.9 del D.Lgs. n.50/2016** le carenze di qualsiasi elemento formale che si dovessero riscontrare nella documentazione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni contenute nel "*Modello Unico di Gara*" predisposto dalla Stazione Appaltante sulla base del "*Documento di gara unico europeo*" (DGUE) di cui all'art. 85 del D.Lgs. n.50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria **fissata, per la presente gara, nella misura minima stabilita dalla legge pari all'uno per mille dell'importo totale dell'appalto**. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nel caso di attivazione delle procedure di soccorso istruttorio il Presidente sospenderà la seduta di gara, provvedendo, in relazione alla natura e complessità degli elementi e dichiarazioni da regolarizzare, ad assegnare ai concorrenti chiamati alla regolarizzazione un termine perentorio non superiore a giorni 10 (dieci) per sanare le irregolarità commesse.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione, ma non applica alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine per la regolarizzazione l'operatore economico sarà escluso dalla presente procedura gara.

Nel corso della stessa seduta il Presidente di gara fisserà anche la data della nuova seduta di gara in cui verrà dato conto dell'esito della procedura di regolarizzazione ed in cui verranno definitivamente ammessi od esclusi i concorrenti tenuti alla regolarizzazione.

I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno, ove possibile, previamente contattati telefonicamente, durante la stessa seduta di gara, dal Presidente che anticiperà in questo modo l'irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o regolarizzare, ed i soggetti che vi devono provvedere.

A tale comunicazione verbale seguirà formale comunicazione scritta via Pec, o in subordine via fax, in cui verrà anche dettagliatamente indicata la modalità di pagamento della prevista sanzione, da effettuarsi, a pena di esclusione, entro il suddetto termine perentorio assegnato e di cui dovrà essere prodotto il documento comprovante l'avvenuto pagamento.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

In ogni caso saranno dichiarate irricevibili e/o inammissibili ed escluse dalla procedura:

- a) ai sensi dell'articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte in relazione alle quali il Seggio e/o la Commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- c) ai sensi dell'articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte che la Stazione Appaltante ha giudicato anormalmente basse;
- d) ai sensi dell'articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte che non hanno la qualificazione necessaria;

- e) ai sensi dell'articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte il cui prezzo supera l'importo posto dalla Stazione Appaltante a base di gara;
- f) le offerte che siano sottoposte a condizione;
- g) le offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni stabilite nel Capitolato;
- h) le offerte incomplete e/o parziali.

Ai sensi dell'articolo 95, co. 15, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. territorialmente competente.

Ai sensi dell'articolo 204, co. 1, del Codice dei Contratti e dell'articolo 120, co. 2 bis, del D.Lgs. n. 104/2010, il termine entro cui proporre ricorso contro i provvedimenti di esclusione è pari a 30 giorni decorrenti dalla conoscenza degli stessi.

Ai sensi dell'articolo 120, co. 5, del D.Lgs. n. 104/2010, il termine entro cui proporre ricorso contro il provvedimento di aggiudicazione è pari a 30 giorni decorrenti dalla conoscenza dello stesso.

Nella seduta pubblica successiva alla sospensione della gara, il Presidente darà conto dell'esito della procedura di regolarizzazione e provvederà ad ammettere od escludere i concorrenti oggetto della procedura.

In particolare, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti e/o di mancato pagamento della sanzione entro il termine perentorio assegnato, il Presidente di gara procederà all'esclusione dalla gara del concorrente ammesso al soccorso istruttorio e, qualora la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato, anche all'incameramento della garanzia provvisoria.

#### **ARTICOLO 18 – AGGIUDICAZIONE - SVINCOLO DELL'OFFERTA - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO**

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016, avrà luogo entro i successivi **60 (sessanta) giorni**, fatta salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Fino alla scadenza dei suddetti termini l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso in cui sia intervenuta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016, la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoria.

Il termine di giorni 60 previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 o l'eventuale termine differito per la stipulazione del contratto decorrerà in ogni caso solo a far data dal momento in cui tutta la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dall'operatore economico aggiudicatario, fatta eccezione per quella che per legge deve essere acquisita dalla Stazione appaltante.

Il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76, c.5, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016, dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, c.12, del D.Lgs. n.50/2016, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Nella suddetta ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

La presentazione delle offerte non vincola la stazione appaltante all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che l'Amministrazione si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.

L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida, qualora ritenuta conveniente per l'Amministrazione e salvo eventuale verifica di congruità.

Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione "antimafia", l'Amministrazione dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto all'A.N.AC. nonché all'autorità giudiziaria competente ed escuterà la cauzione provvisoria. In tale eventualità l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara informale al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile aggiudicare la gara al soggetto che segue nella graduatoria, l'Amministrazione si riserva la facoltà d'interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.14 del D.Lgs. n.50/2016 il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata e sarà sottoposto a registrazione a cura e spese dell'aggiudicatario.

#### **ARTICOLO 19 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E DIRITTO DI ACCESSO**

I dati forniti dall'aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

#### **ARTICOLO 20 – DISPOSIZIONI FINALI**

E' espressamente stabilito che il presente disciplinare non vincola in alcun modo il Parco Archeologico di Paestum né all'espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione.

Il Parco Archeologico di Paestum si riserva di annullare la gara o di modificarne i termini in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti. La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione della presente clausola.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.

Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato o che risulti pervenuto con modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare o sul quale non sia apposto il nome del concorrente o la scritta relativa alla specificazione dei lavori oggetto della gara.

Parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta sigillata con ceralacca o con nastro adesivo e controfirmata per tutti i lembi di chiusura.

Saranno nulle le offerte condizionate, quelle espresse in termini generici e quelle per persona da nominare. Si riterranno come non pervenute le offerte recapitate oltre il termine indicato nel presente Disciplinare, anche se sostitutive od aggiuntive ad offerte precedenti.

In caso di offerte uguali si procederà a norma di legge mediante sorteggio.

E' espressamente stabilito che l'impegno dell'operatore economico aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre l'Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta stipulazione del relativo contratto.

La documentazione e le offerte possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia autenticata.

Il Parco Archeologico di Paestum si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'art.110 del D.Lgs. n.50/2016.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.3, comma 3 del DPR 62/2013 "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice sono estesi, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa appaltatrice.

Il Responsabile del Procedimento di gara è il dott. Giuseppe Murino, Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti del Parco Archeologico di Paestum (email: giuseppe.murino@beniculturali.it).

#### **DOCUMENTAZIONE**

Sono allegati al presente Disciplinare e consultabili all'indirizzo [https:// http://pae.authorityonline.eu/](https://http://pae.authorityonline.eu/):

**ALLEGATO 1.** DGUE;

**ALLEGATO 2.** Modulo Offerta Economica

**ALLEGATO 3.** Perizia

**ALLEGATO 4.** Schema di contratto